

**DCO 41/09**

**REGOLAZIONE DELL'AGGREGAZIONE DELLE MISURE DI ENERGIA  
ELETTRICA E RELATIVI ELEMENTI DI INCENTIVAZIONE**

*Documento per la consultazione*

nell'ambito del procedimento avviato con deliberazione 27 dicembre 2007, n. 343/2007

*Mercato di incidenza: energia elettrica*

28 dicembre 2009

## Premessa

*Il presente documento per la consultazione, predisposto nell'ambito del procedimento avviato con deliberazione n. 343/2007, illustra gli orientamenti dell'Autorità in materia di regolazione dell'aggregazione delle misure di energia elettrica e di definizione dei relativi corrispettivi.*

*Il perimetro dell'attività è ridefinito per tenere conto dei recenti sviluppi normativi in tema di profilazione convenzionale e completa liberalizzazione del servizio di vendita e sono altresì descritti alcuni elementi di incentivazione che l'Autorità ha intenzione di introdurre a partire dal luglio 2010 per migliorare le performance delle imprese distributrici in qualità di soggetti avvalsi. Le principali innovazioni rispetto alla normativa vigente consistono nell'introduzione di corrispettivi specifici relativi alla gestione dell'aggregazione dei prelievi dei punti non trattati su base oraria.*

*Gli elementi di incentivazione riguardano, invece:*

- *la modulazione dei corrispettivi di aggregazione (con applicazione di premi e penalità) in funzione di alcuni parametri prestazionali dell'attività di aggregazione delle misure valutata in termini di bontà del prodotto e del processo;*
- *l'erogazione di indennizzi automatici a favore degli utenti del dispacciamento in caso di ritardo nell'invio dell'anagrafica dei punti di prelievo e nell'invio delle curve orarie dei punti di prelievo trattati su base oraria e in caso di incoerenza fra le due comunicazioni suddette.*

***I soggetti interessati*** sono invitati a far pervenire all'Autorità, per iscritto, le loro osservazioni e le loro proposte entro e non oltre il **15 febbraio 2010**, termine di chiusura della presente consultazione.

*I soggetti che intendono salvaguardare la riservatezza o la segretezza, in tutto o in parte, della documentazione inviata sono tenuti a indicare espressamente quali parti dei documenti trasmessi all'Autorità si intendano riservate alla medesima.*

***È preferibile*** che i soggetti interessati inviino osservazioni e commenti attraverso il servizio telematico, disponibile nella sezione "Servizi interattivi", messo a disposizione sul sito internet dell'Autorità ([www.autorita.energia.it](http://www.autorita.energia.it)).

***In alternativa***, i soggetti interessati possono inviare osservazioni e commenti al seguente indirizzo tramite uno solo di questi mezzi: e-mail con allegato il file contenente le osservazioni (preferibile), fax o posta:

**Autorità per l'energia elettrica e il gas**

**Direzione Mercati**

**Unità Dispacciamento, Trasporto/Trasmissione e Stoccaggio**

**Piazza Cavour 5 – 20121 Milano**

**tel. 02.655.65.336/284/290**

**fax 02.655.65.265**

e-mail: [mercati@autorita.energia.it](mailto:mercati@autorita.energia.it)

## Indice

1. <i>Introduzione</i> .....	4
2. <i>L'aggregazione delle misure</i> .....	4
Contesto regolatorio di riferimento .....	4
Tassonomia dell'aggregazione delle misure .....	6
Aggregazione dei prelievi di energia elettrica.....	7
Aggregazione delle immissioni di energia elettrica .....	8
Aggregazione ai fini della profilazione convenzionale per i punti di prelievo non trattati su base oraria. ....	10
Il corrispettivo di aggregazione.....	11
3. <i>Regolazione incentivante dell'aggregazione delle misure</i> .....	12
Presupposti normativi .....	12
Motivazioni alla base dell'intervento.....	13
Orientamenti generali dell'Autorità .....	14
4. <i>Parametri prestazionali globali e modulazione del corrispettivo di aggregazione delle misure per le imprese distributrici</i> .....	15
Considerazioni generali.....	15
Parametri prestazionali globali per l'aggregazione dei prelievi orari .....	16
Modulazione dei corrispettivi di aggregazione dei prelievi orari .....	17
Parametri prestazionali globali per l'aggregazione ai fini della profilazione convenzionale (non trattati orari) .....	19
Modulazione dei corrispettivi di aggregazione ai fini della profilazione convenzionale .....	20
Modalità di erogazione dei corrispettivi di aggregazione da parte di Terna.....	22
5. <i>Indennizzi automatici per gli utenti del dispacciamento</i> .....	22
Considerazioni generali.....	22
Indennizzi legati ai tempi di invio delle comunicazioni. ....	23
Indennizzi legati alla non coerenza fra curve orarie, aggregati orari ed anagrafica .....	24
Modalità di corresponsione degli indennizzi automatici all'utente del dispacciamento .....	26
BOX 1 – CRPU e anagrafica dei punti di prelievo .....	27
6. <i>Quadro di sintesi dei corrispettivi di aggregazione e delle proposte dell'Autorità</i> .....	27

## 1. Introduzione

L'attività di aggregazione delle misure rappresenta un tassello fondamentale per la corretta determinazione delle partite fisiche ed economiche (*settlement*) relative al servizio di dispacciamento.

Responsabile di tale attività è Terna che si avvale, fino al 31 dicembre 2010, dell'operato delle imprese distributrici.

I primi anni di funzionamento del mercato elettrico lato domanda e la contestuale diffusione del mercato libero dapprima per la clientela non domestica e, dall'1 luglio 2007, anche per la clientela domestica, hanno evidenziato delle criticità nell'aggregazione delle misure sia in termini di qualità dei dati aggregati sia in termini di tempi e formati relativi all'invio delle comunicazioni a Terna e agli utenti del dispacciamento da parte delle imprese distributrici.

A tale situazione si aggiunge l'evoluzione del contesto normativo che ha intestato specifiche responsabilità alle imprese distributrici in termini di profilazione convenzionale dei prelievi sia in acconto (con l'applicazione dei coefficienti CRPP e CRPU al profilo di prelievo residuo di area) sia a conguaglio (energia prelevata per mese e per fascia oraria).

Il presente documento di consultazione, inserito nell'ambito del procedimento avviato con la deliberazione n. 343/07<sup>1</sup>, illustra gli orientamenti dell'Autorità per la revisione della regolazione dell'aggregazione delle misure. L'intervento previsto assume una connotazione piuttosto ampia, presupponendo sia una specificazione del perimetro dell'attività, con incluse responsabilità relative ai punti di prelievo non trattati su base oraria, sia l'introduzione di elementi di incentivazione mirati al miglioramento del servizio da parte delle imprese distributrici.

Nel dettaglio, il capitolo 2, dopo un breve excursus normativo, presenta la tassonomia dell'aggregazione delle misure, ristrutturata per tenere conto delle disposizioni di recente emanazione in materia di profilazione convenzionale delle immissioni e dei prelievi, illuminazione pubblica e trattamento delle rettifiche; l'analisi è condotta ipotizzando l'avvalimento delle imprese distributrici, come previsto dalla normativa vigente. Il capitolo 3 illustra le linee guida alla base degli elementi di incentivazione per le imprese distributrici che sono descritti diffusamente nei capitoli 4 (dedicato alla modulazione dei corrispettivi di aggregazione in funzione di alcuni parametri prestazionali dell'attività di aggregazione all'uopo introdotti) e 5 (relativo agli indennizzi automatici per gli utenti del dispacciamento). Tale capitolo 5 riporta inoltre (box 1) una proposta di modifica relativa alle tempistiche di invio dei CRPU. Il capitolo 6, infine, descrive il quadro di sintesi dei corrispettivi di aggregazione e delle relative proposte dell'Autorità.

## 2. L'aggregazione delle misure

### Contesto regolatorio di riferimento

2.1 L'attività di aggregazione delle misure di energia elettrica ai fini del servizio di dispacciamento (di seguito: aggregazione delle misure) costituisce, ai sensi del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79/99, parte integrante del servizio di dispacciamento. La prima

---

<sup>1</sup> Deliberazione 27 dicembre 2007, n. 343/07 recante "Misure urgenti in merito all'aggregazione delle misure ai fini del dispacciamento di cui alla deliberazione n. 111/06 ed avvio di procedimento per la definizione dei relativi corrispettivi".

regolazione della materia risale alla deliberazione n. 168/03<sup>2</sup> che, attribuendo la responsabilità di tale attività al Gestore della rete di trasmissione nazionale (ora Terna), aveva inoltre previsto che il suddetto Gestore si avvallesse, nello svolgimento della stessa, delle imprese distributrici (fino al 2007) e poi (dal 2008) di opportuni soggetti da individuare tramite procedure ad evidenza pubblica.

- 2.2 Le modalità di avvalimento delle imprese distributrici previste con la deliberazione n. 168/03 sono state successivamente modificate dalla deliberazione n. 161/05<sup>3</sup> con la quale l’Autorità ha altresì fissato la remunerazione economica dell’aggregazione delle misure a valere per il periodo 2004-2007.
- 2.3 Con decorrenza 1 maggio 2007 la deliberazione n. 111/06<sup>4</sup> ha sostituito integralmente la deliberazione n. 168/03, recependo altresì le disposizioni in ordine all’aggregazione delle misure senza apportare alcuna modifica a quanto precedentemente disciplinato.
- 2.4 Con la deliberazione n. 343/07, l’Autorità, constatato il mancato svolgimento da parte di Terna delle procedure ad evidenza pubblica per la selezione dei soggetti dei quali servirsi per l’attività di aggregazione delle misure, ha prorogato fino al 2009 l’avvalimento delle imprese distributrici. L’Autorità ha inoltre esteso, a titolo di acconto, la remunerazione già prevista per tale attività fino al 2007, nelle more di una sua ridefinizione nell’ambito di un apposito procedimento.
- 2.5 In tale contesto quindi si colloca l’intervento effettuato con la deliberazione ARG/elt 74/09<sup>5</sup> volto a modulare i corrispettivi di aggregazione in acconto per tenere conto delle economie di scala associate all’incremento dei punti di prelievo trattati su base oraria. Tale incremento è dovuto all’estensione del trattamento orario ai punti di prelievo in bassa tensione con potenza disponibile superiore a 55 kW, disposta dal TILP<sup>6</sup>. Con il medesimo provvedimento l’Autorità ha prorogato di un ulteriore anno (fino al termine del 2010) l’avvalimento delle imprese distributrici, impegnandosi altresì a definire una opportuna regolazione incentivante in materia.
- 2.6 In parallelo alla revisione della relativa remunerazione economica, l’Autorità ha altresì introdotto nuove disposizioni in materia di aggregazione delle misure. In particolare:
- a) con la deliberazione ARG/elt 162/08<sup>7</sup> sono state definite le direttive alle imprese distributrici in materia di messa a disposizione dell’anagrafica dei punti di prelievo inclusi in ciascun contratto di dispacciamento;

---

<sup>2</sup> Deliberazione 30 dicembre 2003, n. 168/03, recante “Condizioni per l'erogazione del pubblico servizio di dispacciamento dell'energia elettrica sul territorio nazionale e per l'approvvigionamento delle relative risorse su base di merito economico, ai sensi degli articoli 3 e 5 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79”.

<sup>3</sup> Deliberazione 28 luglio 2005 n. 161/05 recante “Modificazioni ed integrazioni alle disposizioni delle deliberazioni dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 30 dicembre 2003, n. 168/03”.

<sup>4</sup> Deliberazione 9 giugno 2006, n. 111/06, recante “Condizioni per l'erogazione del pubblico servizio di dispacciamento dell'energia elettrica sul territorio nazionale e per l'approvvigionamento delle relative risorse su base di merito economico, ai sensi degli articoli 3 e 5 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79”.

<sup>5</sup> Deliberazione 17 giugno 2009 ARG/elt 74/09 recante “Misure urgenti in merito all’aggregazione delle misure ai fini del dispacciamento di cui alla deliberazione n. 111/06 ed avvio di procedimento per la definizione dei relativi corrispettivi”.

<sup>6</sup> “Testo Integrato delle disposizioni dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas in ordine alla determinazione convenzionale per fasce orarie dei profili di prelievo dell’energia elettrica corrispondenti ai clienti finali con prelievi non trattati su base oraria (*load profiling* per fasce)”, approvato con deliberazione 31 ottobre 2007, n. 278/07.

<sup>7</sup> Deliberazione 18 novembre 2008, ARG/elt 162/08 recante “Direttive alle imprese distributrici in tema di flusso informativo dell’anagrafica dei punti di prelievo di energia elettrica (modifica della deliberazione dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas 9 giugno 2006, n. 111/06)”.

b) con la deliberazione ARG/elt 178/08<sup>8</sup> sono state introdotte specifiche modalità per l'aggregazione delle misure delle immissioni con particolare riferimento ai punti corrispondenti ad impianti di produzione che si avvalgono della disciplina dello scambio sul posto.

2.7 Infine, con decorrenza 1 agosto 2009, in un'ottica di razionalizzazione della regolazione vigente, la disciplina risultante dal combinato disposto di tutte le deliberazioni sopramenzionate è stata recepita nel Testo Integrato del *Settlement* (TIS<sup>9</sup>). Il TIS integra tutte le disposizioni inerenti il *settlement*, tra cui l'aggregazione delle misure, il *load profiling* nonché il trattamento delle rettifiche ai dati di misura ai fini dell'erogazione del servizio di dispacciamento.

### **Tassonomia dell'aggregazione delle misure**

2.8 La responsabilità dell'aggregazione delle misure, essendo attività parte del servizio di dispacciamento, è attribuita a Terna, responsabile del servizio a livello nazionale.

2.9 Poiché Terna non dispone materialmente direttamente di tutti gli elementi necessari per compiere tale attività (*i.e.* i dati di misura rilevati presso tutti i punti di prelievo/immissione), la regolazione pone specifici adempimenti in capo a soggetti terzi, individuati (sino alla fine del 2010) nelle imprese distributrici. Queste ultime, infatti, hanno la diretta disponibilità degli elementi di cui Terna necessita, essendo esse responsabili del servizio di misura (in particolare della raccolta, validazione e registrazione delle misure) nei punti di prelievo e di immissione situati nel proprio ambito territoriale.

2.10 Si noti che le prestazioni rese dalle imprese distributrici ai fini dell'aggregazione delle misure non ineriscono al servizio di misura, né al servizio di trasporto, ma pertengono al servizio di dispacciamento, cui esse pertanto concorrono (sotto il generale coordinamento di Terna) sulla base di appositi obblighi informativi definiti dall'Autorità. Ed infatti tali prestazioni sono remunerate mediante specifici corrispettivi definiti nell'ambito del servizio di dispacciamento, che Terna incassa dagli utenti del dispacciamento e versa alle imprese distributrici.

2.11 In termini di perimetro dell'attività, per tutto il periodo regolatorio 2004-2007 l'aggregazione delle misure ha coinvolto esclusivamente i dati relativi ai punti di prelievo trattati su base oraria e i dati relativi ai punti di immissione, prevedendo appositi corrispettivi a carico degli utenti del dispacciamento.

2.12 Dal 2008, l'entrata in vigore della profilazione convenzionale per fasce orarie rende tuttavia opportuno ridefinire l'ambito dell'aggregazione delle misure, includendo anche le attività connesse all'erogazione del servizio di dispacciamento per i punti di prelievo non trattati su base oraria (*load profiling* per fasce, illuminazione pubblica, ecc.).

2.13 Nel seguito sono pertanto illustrati gli orientamenti dell'Autorità in tema di specificazione del perimetro relativo all'aggregazione delle misure e della relativa remunerazione economica: per ogni attività è richiamata la normativa vigente e sono fornite alcune indicazioni sulla

---

<sup>8</sup> Deliberazione 10 dicembre 2008, ARG/elt 178/08, recante "Disposizioni in materia di trattamento delle immissioni di energia elettrica".

<sup>9</sup> "Testo Integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas in ordine alla regolazione delle partite fisiche ed economiche del servizio di dispacciamento (*settlement*)", approvato con deliberazione 30 luglio 2009 ARG/elt 107/09.

struttura dei relativi corrispettivi a copertura dei costi relativi al triennio 2008-2010 e sulla decorrenza della loro applicazione.

### Aggregazione dei prelievi di energia elettrica

- 2.14 Attualmente l'aggregazione dei prelievi di energia elettrica riguarda i punti di prelievo trattati su base oraria<sup>10</sup>:
- a) per ciascun mese  $n$ , ciascuna impresa distributrice sottesa, entro il giorno 15 del mese  $n+1$ , invia alla propria impresa distributrice di riferimento le curve orarie aggregate di prelievo di ciascun utente del dispacciamento, riferite ai soli punti trattati su base oraria connessi alla propria rete;
  - b) per ciascun mese  $n$ , ciascuna impresa distributrice di riferimento, entro il giorno 20 del mese  $n+1$ , invia a Terna le curve orarie di prelievo di ciascun utente del dispacciamento, riferite a tutti i punti localizzati nella propria area di riferimento<sup>11</sup>;
  - c) Terna aggrega le curve orarie ricevute dalle imprese distributrici di riferimento, determinando per ciascun utente del dispacciamento un'unica curva oraria di prelievo per ciascuna zona di mercato;
  - d) entro il 20 novembre di ciascun anno (per la sessione SEM1<sup>12</sup>) e entro il 20 maggio di ciascun anno (per la sessione SEM2), ciascuna impresa distributrice di riferimento invia a Terna le curve orarie rettificate, utilizzando a tal fine i dati inviati dalle imprese distributrici ad essa sottese rispettivamente entro il 15 novembre e il 10 maggio.
- 2.15 In aggiunta, in occasione del riscontro di un errore nei dati di misura, le imprese distributrici procedono alla rettifica delle curve orarie entro il quinto anno successivo a quello di competenza, informando Terna.
- 2.16 In particolare, da gennaio 2008 a giugno 2009, l'aggregazione dei prelievi è stata remunerata secondo dei corrispettivi di acconto, derivati da quelli in vigore per il periodo regolatorio 2004-2007; per ciascun mese  $n$ , entro il giorno 10 del mese  $n+1$ <sup>13</sup>, ciascun utente del dispacciamento versa a Terna, per ciascun punto di prelievo trattato orario incluso nel proprio contratto di dispacciamento un corrispettivo unitario, pari alla somma dei valori  $\overline{CAP}_D$  (a copertura degli oneri sostenuti dalle imprese distributrici) e  $\overline{CAP}_G$  (a copertura degli oneri sostenuti da Terna).
- 2.17 Successivamente, entro il termine del mese  $n+2$ <sup>14</sup>, Terna liquida alle imprese distributrici il corrispettivo di aggregazione loro spettante, funzione del numero di punti di prelievo trattati su base oraria connessi alla loro rete e del numero degli utenti del dispacciamento che ne hanno richiesto l'accesso. Siccome la struttura<sup>15</sup> dei corrispettivi pagati dagli utenti del dispacciamento è diversa da quella dei corrispettivi versati alle imprese distributrici, la normativa prevede che eventuali proventi ed oneri sostenuti da Terna siano conteggiati ai fini

---

<sup>10</sup> In realtà dall'1 agosto 2009 sono interessati dall'aggregazione dei prelievi anche i punti di prelievo non trattati su base oraria corrispondenti ad impianti di illuminazione pubblica, ai quali è attribuita una curva oraria convenzionale di prelievo stabilita sulla base del profilo convenzionale di cui all'articolo 13 del TIS.

<sup>11</sup> A tale scopo l'impresa distributrice di riferimento aggrega fra loro le curve orarie ad essa comunicate dalle imprese distributrici sottese e i dati di misura dei prelievi dei punti connessi alla propria rete.

<sup>12</sup> Le sessioni SEM1 e SEM2 sono le due sessioni di conguaglio per le rettifiche di *settlement* di cui al TIS.

<sup>13</sup> Tale termine è stato sino ad ora posticipato e fatto coincidere con le tempistiche previste dalla Disciplina del Mercato Elettrico.

<sup>14</sup> Tale termine è stato sino ad ora posticipato al termine del terzo mese successivo a quello di competenza.

<sup>15</sup> Cfr. art. 15 del Testo Integrato *Settlement* (Allegato A alla deliberazione 30 luglio 2009, ARG/elt 107/09)

della determinazione del corrispettivo *uplift* di cui all'articolo 44 della deliberazione n. 111/06 a valere per il trimestre successivo.

- 2.18 Da luglio 2009 i corrispettivi di acconto sono stati ridotti per tenere conto di economie di scala associate all'aumento del numero di punti di prelievo trattati su base oraria a causa dell'estensione del trattamento orario ai punti di prelievo connessi in bassa tensione con potenza disponibile superiore a 55 kW.
- 2.19 L'Autorità intende confermare, anche a consuntivo, la medesima struttura dei corrispettivi utilizzata in acconto; in particolare, in continuità con il precedente periodo regolatorio, la remunerazione dell'aggregazione dei prelievi copre anche i costi relativi:
- alla messa a disposizione entro il giorno 20 del mese  $n+1$ , da parte di ciascuna impresa distributrice a ciascun utente del dispacciamento diverso dall'Acquirente Unico, dei dati di misura di ciascun punto di prelievo trattato su base oraria incluso nel contratto di dispacciamento dell'utente considerato relativi al mese  $n$ ;
  - alla messa a disposizione entro il sesto ultimo giorno del mese  $n+1$ , da parte di Terna a ciascun utente del dispacciamento, delle curve orarie aggregate a quest'ultimo riferite in ciascun mese  $n$  e comunicate dalle imprese distributrici di riferimento.
- 2.20 I corrispettivi a consuntivo saranno determinati sulla base dei principi della legge 481/95; nella loro definizione si terrà conto di quanto già versato in acconto.

#### Aggregazione delle immissioni di energia elettrica

- 2.21 L'aggregazione delle immissioni riguarda i punti di immissione corrispondenti ad unità di produzione non rilevanti<sup>16</sup>, indipendentemente dal fatto che siano o meno trattati su base oraria<sup>17</sup>:
- per ciascun mese  $n$ , entro il giorno 15 del mese  $n+1$ , ciascuna impresa distributrice invia direttamente a Terna le curve orarie relative a ciascun punto di immissione connesso alla propria rete senza procedere ad alcun passaggio intermedio;
  - Terna aggrega le curve orarie di immissione ricevute dalle imprese distributrici determinando per ciascun punto di dispacciamento un'unica curva oraria di immissione;
  - entro il 20 novembre di ciascun anno per la sessione SEM1 e entro il 20 maggio di ciascun anno per la sessione SEM2, ciascuna impresa distributrice di riferimento invia a Terna le curve orarie rettificate<sup>18</sup>.
- 2.22 Fanno eccezione alla regola generale i dati di misura relativi alle unità di produzione 74/08<sup>19</sup> con potenza disponibile<sup>20</sup> non superiore a 55 kW<sup>21</sup> per le quali, da gennaio 2009<sup>22</sup>, sono previste modalità di aggregazione analoghe a quelle dei prelievi<sup>23</sup>:

<sup>16</sup> Le unità di produzione rilevanti non necessitano di aggregazione delle misure in quanto ciascuna di esse coincide con un punto di dispacciamento.

<sup>17</sup> Ai sensi della deliberazione ARG/elt 178/08, poi confluita nel TIS, ai punti di immissione non trattati su base oraria è comunque attribuito un profilo orario convenzionale.

<sup>18</sup> Per le imprese distributrici sottese il termine è anticipato rispettivamente al 15 novembre e al 10 maggio.

<sup>19</sup> Sono le unità di produzione che si avvalgono del regime dello scambio sul posto di cui alla deliberazione ARG/elt 74/08.

<sup>20</sup> Per potenza disponibile si intende la potenza disponibile sul punto, come definita all'articolo 1 del TIS.

<sup>21</sup> Per potenza disponibile superiori a 55 kW è previsto il trattamento orario con invio della curva di immissione direttamente a Terna.

<sup>22</sup> Fino a dicembre 2008 per effetto della disciplina dello scambio sul posto di cui alla deliberazione n. 28/06 non era necessario attribuire un punto di immissione alle unità di produzione in scambio sul posto.

- a) per ciascun mese  $n$ , ciascuna impresa distributrice sottesa entro il giorno 15 del mese  $n+1$  invia alla propria impresa distributrice di riferimento la curva oraria<sup>24</sup> di immissione relativa alle unità di produzione 74/08 con potenza disponibile sino a 55 kW, connesse alla propria rete;
- b) per ciascun mese  $n$ , ciascuna impresa distributrice di riferimento entro il giorno 20 del mese  $n+1$  invia a Terna la curva oraria di immissione relativa alle unità di produzione 74/08 con potenza disponibile sino a 55 kW, localizzate nella propria area di riferimento<sup>25</sup>;
- c) Terna aggrega le curve orarie ricevute dalle imprese distributrici di riferimento, determinando, per le unità di produzione 74/08 con potenza disponibile non superiore a 55 kW, un'unica curva oraria di immissione per ciascuna zona di mercato;
- d) entro il 20 novembre di ciascun anno (per la sessione SEM1) e entro il 20 maggio di ciascun anno (per la sessione SEM2), ciascuna impresa distributrice di riferimento invia a Terna le curve orarie rettificate, utilizzando a tal fine i dati inviati dalle imprese distributrici ad essa sottese rispettivamente entro il 15 novembre e il 10 maggio.

2.23 In aggiunta è fatta salva la possibilità, per le imprese distributrici, di procedere alla rettifica delle curve orarie entro il quinto anno successivo a quello di competenza.

2.24 Da gennaio 2008 a giugno 2009, per l'aggregazione delle misure delle immissioni, in riferimento a ciascuna unità di produzione non rilevante era previsto un corrispettivo unitario in acconto allineato ai valori assunti nel periodo regolatorio 2004-2007, indipendentemente dalla tipologia dell'unità di produzione; ciò comportava che le unità di produzione 74/08 con potenza disponibile non superiore a 55 kW dovessero pagare il medesimo corrispettivo delle altre unità di produzione non rilevanti.

2.25 A partire dal mese di luglio 2009 il corrispettivo unitario in acconto è stato ridotto per tenere conto dell'aumento delle unità di produzione non rilevanti conseguente allo sviluppo delle incentivazioni per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili; nel contempo per le unità di produzione 74/08 si è fissato un corrispettivo ridotto, temporaneamente pari al corrispettivo unitario relativo alla copertura dei costi sostenuti da Terna per l'aggregazione dei prelievi di energia elettrica. Non è invece previsto alcun corrispettivo a copertura dei costi di aggregazione sostenuti dalle imprese distributrici con riferimento alle unità di produzione 74/08 con potenza disponibile non superiore a 55 kW.

2.26 È intenzione dell'Autorità confermare anche a consuntivo la medesima struttura dei corrispettivi adottata in acconto, ivi inclusa la differenziazione per le unità di produzione 74/08 con potenza disponibile non superiore a 55 kW e l'assenza di un apposito corrispettivo a copertura dei costi sostenuti dalle imprese distributrici. Questi ultimi, infatti saranno inclusi nei costi riconosciuti per l'aggregazione dei prelievi non orari<sup>26</sup>.

---

<sup>23</sup> Tale scelta è motivata dall'elevato numero di unità di produzione in scambio sul posto con potenza disponibile non superiore a 55 kW: l'attribuzione di una curva oraria a ciascuna unità avrebbe comportato oneri amministrativi e gestionali sia a carico delle imprese distributrici sia a carico di Terna; la soluzione aggregata evita la suddetta situazione.

<sup>24</sup> Cfr. Art. 10 del TIS

<sup>25</sup> A tale scopo l'impresa distributrice di riferimento aggrega fra loro le curve orarie ad essa comunicate dalle imprese distributrici sottese e i dati di misura di immissione delle unità connesse alla propria rete.

<sup>26</sup> Le unità di produzione 74/08 sono sottese a punti di prelievo in quanto si avvalgono della disciplina dello scambio sul posto: per le unità con potenza disponibile non superiore a 55 kW, tali punti di prelievo risultano essere non trattati su base oraria ai sensi del TIS.

2.27 I corrispettivi a consuntivo saranno determinati sulla base dei principi della legge 481/95; nella loro definizione si terrà conto di quanto già versato in acconto.

Aggregazione ai fini della profilazione convenzionale per i punti di prelievo non trattati su base oraria.

2.28 Con l'avvio della profilazione convenzionale per fasce orarie sono stati introdotti i coefficienti di ripartizione dei punti di prelievo (CRPP), aggregando i quali si costruiscono i coefficienti di ripartizione degli utenti del dispacciamento (CRPU).

2.29 La regolazione attualmente in vigore prevede che:

- a) ciascuna impresa distributrice, nel mese di maggio di ciascun anno<sup>27</sup>, determini i CRPP a valere dal primo giugno al 31 maggio successivi; trattasi di un set di 36 valori (3 valori per fascia oraria per 12 mesi) per ciascun punto di prelievo non trattato su base oraria servito nel mercato libero o in salvaguardia<sup>28</sup>;
- b) entro il giorno 15 di ogni mese, ciascuna impresa distributrice sottesa costruisce e comunica all'impresa distributrice di riferimento l'aggregato di CRPP relativo a ciascun utente del dispacciamento diverso dall'Acquirente Unico, a valere per il mese successivo; entro il sest'ultimo giorno lavorativo di ciascun mese, ciascuna impresa distributrice di riferimento costruisce e comunica a Terna il CRPU di ciascun utente del dispacciamento diverso dall'Acquirente Unico a valere per il mese successivo<sup>29</sup> relativo alla propria area di riferimento; entro il medesimo termine Terna rende disponibili i CRPU agli utenti del dispacciamento.

2.30 Ai fini del conguaglio annuale è inoltre richiesto a ciascuna impresa distributrice di determinare entro il mese di maggio di ciascun anno l'energia prelevata in ciascun mese e in ciascuna fascia oraria<sup>30</sup> da ciascun utente del dispacciamento con riferimento ai punti di prelievo non trattati su base oraria inclusi nel proprio contratto di dispacciamento. In particolare:

- a) entro il 10 maggio di ciascun anno<sup>31</sup> ciascuna impresa distributrice sottesa comunica alla propria impresa distributrice di riferimento l'energia prelevata da ciascun utente del dispacciamento diverso dall'Acquirente Unico<sup>32</sup> con riferimento ai punti di prelievo non trattati su base oraria connessi alla propria rete;
- b) entro il 20 maggio di ciascun anno<sup>33</sup> ciascuna impresa distributrice di riferimento comunica a Terna l'energia prelevata da ciascun utente del dispacciamento diverso dall'Acquirente Unico con riferimento ai punti di prelievo non trattati su base oraria localizzati nella propria area di riferimento<sup>34</sup>.

<sup>27</sup> Prima dell'approvazione del TIS, il termine era fissato all'1 maggio di ciascun anno.

<sup>28</sup> Per i punti di prelievi serviti in maggior tutela non è prevista la determinazione dei CRPP in virtù del ruolo residuale assunto dall'Acquirente Unico nell'ambito della profilazione convenzionale per fasce.

<sup>29</sup> A tale scopo ciascuna impresa distributrice di riferimento aggrega i CRPP dei punti di prelievo connessi alla propria rete con gli aggregati dei CRPP ad essa comunicati dalle imprese distributrici sottese.

<sup>30</sup> Fino a dicembre 2008 era previsto il calcolo dell'energia prelevata per ciascun bimestre convenzionale e per ciascuna fascia oraria; la cadenza mensile è in vigore da gennaio 2009.

<sup>31</sup> Fino all'approvazione del TIS tale termine era fissato all'1 maggio.

<sup>32</sup> Per l'Acquirente Unico tale comunicazione non è necessaria in virtù del ruolo residuale da questi assunto in sede di profilazione convenzionale per fasce.

<sup>33</sup> Fino all'approvazione del TIS tale termine era fissato al 10 maggio.

<sup>34</sup> A tale scopo l'impresa distributrice di riferimento aggrega fra loro l'energia prelevata da ciascun utente del dispacciamento con riferimento ai punti di prelievo localizzati sulla propria rete con i dati ad essa comunicati dalle imprese distributrici sottese.

- 2.31 In aggiunta, in occasione di un eventuale riscontro di errore da parte delle imprese distributrici, è possibile procedere alla rettifica dell'energia prelevata da ciascun utente del dispacciamento entro il quinto anno successivo a quello di competenza.
- 2.32 Allo stato attuale non è prevista una specifica remunerazione per l'attività di determinazione dei CRPP e costruzione dei CRPU e per le attività di determinazione dell'energia prelevata per fasce orarie; è intenzione dell'Autorità introdurre un'apposita componente del corrispettivo versato da Terna alle imprese distributrici, funzione del numero dei CRPU e del numero dei punti di prelievo non trattati su base oraria serviti sul mercato libero o in salvaguardia. Il gettito necessario all'erogazione di tale componente, analogamente a quanto previsto per l'aggregazione dei prelievi, sarà raccolto tramite un apposito corrispettivo unitario applicato a ciascun utente del dispacciamento diverso dall'Acquirente Unico<sup>35</sup> per ciascun punto di prelievo non trattato su base oraria incluso nel proprio contratto di dispacciamento.
- 2.33 In particolare la componente di cui al paragrafo 2.32 remunererà i costi sostenuti dalle imprese distributrici:
- a) per la determinazione dei valori dei CRPP e dei CRPU con decorrenza 1 giugno 2009<sup>36</sup>,
  - b) la determinazione, per ciascun utente del dispacciamento, dell'energia oraria convenzionale relativa ai punti di prelievo corrispondenti ad impianti di illuminazione pubblica con decorrenza 1 aprile 2008<sup>37</sup>;
  - c) per la determinazione dell'energia prelevata da ciascun utente del dispacciamento ai fini del conguaglio *load profiling* e del conguaglio per l'illuminazione pubblica con decorrenza dall'1 aprile 2008, nonché del conguaglio compensativo con decorrenza dall'1 gennaio 2009<sup>38</sup>.

### **Il corrispettivo di aggregazione**

- 2.34 Data la tassonomia dell'aggregazione definita nei paragrafi precedenti, a partire dal luglio 2010 risulterebbe definito un corrispettivo a carico degli utenti del dispacciamento caratterizzato dalle seguenti componenti:
- a) componente di aggregazione per le immissioni, applicato a ciascuna unità di produzione non rilevante e differenziato per le unità di produzione 74/08 con potenza disponibile non superiore a 55 kW;
  - b) componente di aggregazione per i prelievi, applicato a ciascun punto di prelievo trattato su base oraria, articolato in un corrispettivo a copertura dei costi di Terna e in un corrispettivo a copertura dei costi delle imprese distributrici;
  - c) componente di aggregazione ai fini della profilazione convenzionale dei prelievi, applicato a ciascun punto di prelievo non trattato su base oraria servito sul mercato libero o in salvaguardia;
- 2.35 Terna incassa il suddetto corrispettivo dagli utenti del dispacciamento e provvede a pagare a ciascuna impresa distributtrice:

---

<sup>35</sup> L'Acquirente Unico svolge un ruolo residuale ai fini del *load profiling*: per esso non è, pertanto, prevista alcuna attività di aggregazione dei dati di misura.

<sup>36</sup> È inclusa anche la determinazione dei CRPP di maggio 2009; fino a tale data, di fatto, era applicato un unico CRPP su base annua.

<sup>37</sup> Tale determinazione segue modalità analoghe a quelle previste per i CRPP e i CRPU.

<sup>38</sup> Il conguaglio compensativo per l'anno 2008 non è stato effettuato.

- a) il corrispettivo di aggregazione dei prelievi, funzione, in ciascun mese, del numero di utenti del dispacciamento aventi inclusi nel proprio contratto di dispacciamento punti di prelievo trattati su base oraria e del numero complessivo di punti di prelievo trattati su base oraria connessi alla rete dell'impresa distributrice;
- b) il corrispettivo di aggregazione ai fini della profilazione convenzionale, funzione, in ciascun mese, del numero di CRPU calcolati dall'impresa distributrice e del numero complessivo di punto di prelievo non trattati su base oraria serviti sul mercato libero o in salvaguardia connessi alla rete dell'impresa distributrice;

*Q1. Si concorda con la tassonomia del servizio di aggregazione proposta dall'Autorità?*

*Q2. Si ritiene ci siano altri aspetti inerenti l'aggregazione delle misure che non sono stati affrontati nel presente documento?*

### **3. Regolazione incentivante dell'aggregazione delle misure**

#### **Presupposti normativi**

- 3.1 L'Autorità, con la presente consultazione, intende proporre misure volte a garantire agli utenti del dispacciamento il regolare adempimento delle attività di aggregazione delle misure, in particolare:
  - a) da parte di Terna, nel coordinare l'attività delle imprese distributrici;
  - b) da parte delle imprese distributrici, nel rispettare i propri obblighi informativi verso Terna e verso gli utenti del dispacciamento entro i tempi previsti e con un contenuto il più possibile attendibile.
- 3.2 A tal fine, la deliberazione ARG/elt 74/09 prospetta l'introduzione di parametri prestazionali nell'espletamento delle attività di aggregazione delle misure cui legare l'erogazione del relativo corrispettivo e/o l'applicazione di opportuni indennizzi automatici per gli utenti del dispacciamento.
- 3.3 L'Autorità, ai sensi dell'articolo 2 della legge 481/95, ha il potere di predisporre una regolazione incentivante basata su parametri prestazionali nei casi in cui non siano rispettati i livelli standard nell'erogazione del servizio fissati dalla stessa Autorità.
- 3.4 L'introduzione da parte dell'Autorità di una regolazione incentivante per l'aggregazione delle misure richiede di definire (e regolare) almeno i seguenti elementi:
  - a) le prestazioni oggetto di regolazione incentivante che devono essere eseguite da ciascun soggetto;
  - b) il livello prestazionale che il soggetto responsabile deve garantire (*standard*): in particolare si tratta di tipizzare una *performance* che sia oggettivamente ed agevolmente riscontrabile;
  - c) un sistema che consenta di tenere traccia nel tempo delle concrete *performances* tenute nell'esecuzione della prestazione sottoposta ad incentivazione;
  - d) le modalità con cui è erogato l'eventuale indennizzo automatico al beneficiario dello stesso, soprattutto nel caso in cui il soggetto tenuto alla corresponsione non abbia un rapporto diretto con l'utente beneficiario.

## Motivazioni alla base dell'intervento

- 3.5 Terna si avvale dell'operato delle imprese distributrici ai fini dell'aggregazione delle misure sin dall'avvio del dispacciamento di merito economico e dall'apertura alla domanda della borsa elettrica; nei primi anni di operatività le numerose rettifiche apportate ai dati di misura hanno indotto l'Autorità ad adottare interventi di regolazione straordinaria (deliberazioni ARG/elt 65/08, ARG/elt 110/08 e ARG/elt 34/09) al fine di definire criteri e condizioni per il trattamento delle rettifiche apportate ai dati aggregati dalle imprese distributrici ed utilizzati da Terna per il *settlement* del servizio di dispacciamento; con decorrenza dai dati relativi all'anno 2008, è stato infine introdotto un meccanismo di regime volto a garantire agli utenti del dispacciamento certezza e trasparenza nella regolazione economica del servizio di dispacciamento.
- 3.6 Tuttavia, anche in presenza di condizioni certe per la determinazione delle relative partite economiche, la presenza di rettifiche ai dati di misura ha comunque un impatto sugli utenti del dispacciamento; in particolare la regolazione economica dei corrispettivi relativi al servizio di dispacciamento è effettuata in tempi più dilatati. Ne conseguono, da un lato, potenziali oneri finanziari legati al ritardo della liquidazione delle relative partite economiche e, dall'altro, un potenziale aumento del rischio di controparte dell'UdD legato all'emissione tardiva, da parte di questi, delle fatture di conguaglio per il cliente finale<sup>39</sup>.
- 3.7 In un siffatto scenario rivestono particolare importanza tutti quegli strumenti mirati alla riduzione delle rettifiche quale, ad esempio, la regolazione incentivante dell'aggregazione delle misure che, ponendosi come obiettivo primario il perseguimento di un elevato livello di performance da parte di tutti i soggetti dediti all'aggregazione medesima, dovrebbe favorire la tempestiva determinazione dei dati aggregati nei tempi previsti dal *settlement* mensile<sup>40</sup>, minimizzando, nel contempo, la necessità di ricorrere a rettifiche successive.
- 3.8 In particolare, vista la rilevanza delle relative partite economiche e visto l'ammontare delle rettifiche evidenziate nei primi anni di operatività del dispacciamento di merito economico, l'incentivazione delle attività di aggregazione delle misure dei prelievi di energia elettrica e di aggregazione ai fini della profilazione convenzionale dei prelievi (*load profiling*, illuminazione pubblica, conguaglio compensativo) potrebbe favorire il miglioramento delle prestazioni svolte da Terna, come responsabile, e dalle imprese distributrici, come soggetti avvalsi. Tale incentivazione dovrebbe riguardare sia il contenuto dei dati aggregati dalle imprese distributrici sotto il coordinamento di Terna sia il rispetto degli obblighi informativi di cui sono direttamente destinatari gli utenti del dispacciamento.
- 3.9 Viceversa, per quanto attiene l'aggregazione delle misure delle immissioni, svolta in prevalenza da Terna, salvo un contributo delle imprese distributrici per le unità di produzione 74/08 con potenza disponibile non superiore a 55 kW, l'operatività non ha sinora evidenziato particolari criticità o errori che giustifichino l'introduzione di una regolazione incentivante.

---

<sup>39</sup> In particolare la situazione potrebbe rivelarsi potenzialmente critica se il cliente finale ha nel frattempo cambiato fornitore di energia elettrica: in tale caso l'utente del dispacciamento pregresso potrebbe incontrare delle difficoltà nel farsi liquidare dal cliente finale quanto dovuto a seguito delle rettifiche, in quanto, non essendo quest'ultimo più suo cliente, non possono essere utilizzati strumenti di tutela del fornitore.

<sup>40</sup> Per *settlement* mensile si intendono tutte le attività compiute da Terna e dalle imprese distributrici per la regolazione su base mensile delle partite economiche del servizio di dispacciamento.

## Orientamenti generali dell'Autorità

- 3.10 Anche in considerazione della situazione contingente in termini di rettifiche ai dati di misura dei prelievi, siano essi relativi ai punti trattati su base oraria, siano essi relativi ai punti non trattati su base oraria, e in termini di obblighi informativi verso gli utenti del dispacciamento, l'Autorità ha intenzione di predisporre, con decorrenza luglio 2010, una regolazione incentivante dell'aggregazione delle misure articolata sui seguenti livelli di intervento:
- a) modulazione dei corrispettivi<sup>41</sup> di aggregazione delle misure pagati da Terna a ciascuna impresa distributrice in funzione dei livelli prestazionali globali conseguiti da quest'ultima nell'aggregazione delle misure dei prelievi e nella determinazione per fasce orarie dell'energia prelevata dai punti di prelievo non trattati su base oraria;
  - b) definizione di indennizzi automatici erogati direttamente dalle imprese distributrici agli utenti del dispacciamento (in qualità di utenti del trasporto) in caso di inottemperanza dei tempi relativi alle comunicazioni inviate dalle imprese distributrici verso gli utenti del dispacciamento o in caso di incoerenza del contenuto di tali comunicazioni.
- 3.11 Per l'intervento di cui alla lettera a) si prevede l'individuazione di un livello prestazionale globale standard cui legare l'erogazione del 100% del corrispettivo di aggregazione: performance superiori allo standard comportano un premio per l'impresa, mentre performance inferiori allo standard comportano una riduzione del corrispettivo, fino al possibile azzeramento dello stesso in presenza di prestazioni particolarmente scadenti.
- 3.12 La modulazione di cui al precedente paragrafo non ha, tuttavia, alcun impatto sull'ammontare del corrispettivo di aggregazione delle misure versato dagli utenti del dispacciamento; quest'ultimo, infatti, è dimensionato in modo tale da assicurare un gettito adeguato alla copertura dell'eventuale premio da erogare alle imprese distributrici; eventuali disavanzi a favore di Terna risultanti dalla mancata erogazione del premio suddetto o dalla modulazione al ribasso del corrispettivo sono conteggiati ai fini della determinazione del corrispettivo *uplift* di cui all'articolo 44 della deliberazione n. 111/06.
- 3.13 Gli indennizzi di cui alla lettera b) sono, invece, erogati direttamente dalle imprese distributrici verso gli utenti del dispacciamento senza alcuna mediazione da parte di Terna.
- 3.14 L'Autorità intende valutare in un secondo momento se prevedere una specifica regolazione incentivante per Terna in qualità di responsabile dell'aggregazione; l'intervento verso le imprese distributrici dovrebbe, infatti, costituire uno stimolo adeguato all'espletamento di una corretta aggregazione.
- 3.15 Nel seguito gli orientamenti generali dell'Autorità saranno presentati nel dettaglio: in particolare il capitolo 4 sarà dedicato alla modulazione dei corrispettivi di aggregazione mentre il capitolo 5 illustrerà gli indennizzi automatici.

---

<sup>41</sup> I corrispettivi pagati da Terna alle imprese distributrici, nella nuova ridefinizione dell'aggregazione, sono diversificati in funzione delle attività svolte dalle imprese.

## 4. Parametri prestazionali globali e modulazione del corrispettivo di aggregazione delle misure per le imprese distributrici

### Considerazioni generali

- 4.1 Le imprese distributrici sono chiamate ad effettuare l'attività di aggregazione delle misure di loro competenza, garantendo la correttezza dei dati comunicati a tale scopo.
- 4.2 Tanto premesso, in riferimento ai dati relativi ai punti di prelievo trattati su base oraria, le cause di un'aggregazione "non corretta" possono essere ricondotte:
  - a) a vizi che attengono al servizio di misura di cui al TIT (agli strumenti di misura e/o comunicazione ivi compresa la rilevazione e validazione del singolo dato di misura);
  - b) ad errori inerenti l'elaborazione e il trattamento dei dati.
- 4.3 Errori di tipo a) riguardano il servizio di misura e fuoriescono dall'ambito dell'aggregazione delle misure come sopra definito.
- 4.4 Scorrette aggregazioni causate da errori di tipo b) possono essere verificate confrontando le misure (aggregate) comunicate dall'impresa distributtrice a Terna (o alle imprese di riferimento) con le misure rilevate e validate dal responsabile della misura ed utilizzate ai fini della fatturazione del servizio di trasporto<sup>42</sup>. A tale scopo va ricordato che mentre la regolazione fissa un termine (a cadenza mensile) entro cui l'impresa distributtrice deve compiere l'aggregazione dei dati di misura dei punti di prelievo trattati su base oraria ai fini del dispacciamento ed inviarli a Terna (o all'impresa distributtrice di riferimento), per la fatturazione del trasporto non sono previste scadenze temporali. Ciò comporta che l'impresa distributtrice utilizza i dati per la fatturazione del trasporto, normalmente, in un momento successivo all'invio dei dati relativi all'aggregazione, disponendo di più tempo per esercitare con maggiore perizia la validazione e la ricostruzione degli stessi.
- 4.5 Pertanto, si può ritenere che l'eventuale incoerenza tra i dati trasmessi a Terna ai fini dell'aggregazione delle misure, e i dati utilizzati per fatturare il trasporto (assunta appunto la correttezza di questi ultimi), costituisce evidenza di una aggregazione non corretta da parte dell'impresa distributtrice.
- 4.6 Considerazioni simili valgono anche per i punti di prelievo non trattati su base oraria; anche in questo caso discordanze fra i dati comunicati a Terna ai fini del conguaglio *load profiling* e i dati di fatturazione del trasporto sono indice di una non corretta aggregazione delle misure; ciò risulta ulteriormente aggravato dal fatto che la regolazione, prevedendo una cadenza annuale e non mensile per la determinazione dell'energia prelevata in questi punti ai fini del dispacciamento, garantisce alle imprese distributtrici tempi assai prolungati per la validazione e la ricostruzione dei dati di misura, compatibili con i tempi di prassi utilizzati per le fatturazioni del trasporto.
- 4.7 Occorre, inoltre, sottolineare come la non corretta aggregazione non sia la sola possibile causa originante le suddette discordanze: la rilevazione dei dati di misura per i punti di prelievo trattati monorari, prevista con frequenza annuale, ma non allineata rispetto all'anno solare, comporta una necessaria stima dei consumi al 31 dicembre dei punti monorari ai fini della fatturazione del trasporto e potrebbe, difatti, generare degli scostamenti fra i dati relativi al dispacciamento e i dati relativi al trasporto.

---

<sup>42</sup> Il responsabile del servizio di misura è l'impresa distributtrice che utilizza per la fatturazione del servizio di trasporto, ovvero del principale servizio di cui è esercente, dati di misura quanto più attendibili possibile.

- 4.8 Nel seguito sono introdotti alcuni parametri prestazionali in grado di valutare, per ciascuna impresa distributrice (sottesa o di riferimento), da un lato la bontà del *prodotto* (efficacia) dell'attività di aggregazione ( $QTRAS_{ID,m}$  e  $NTRAS_{ID,a}$ ) e dall'altro la bontà del *processo* (efficienza) di aggregazione medesimo ( $QRETT_{ID,m}$ ).
- 4.9 La bontà del prodotto è valutata attraverso il confronto tra l'energia assoggettata al trasporto e l'energia aggregata delle curve orarie a seguito delle rettifiche di *settlement*.
- 4.10 La bontà del processo è valutata attraverso il confronto fra l'energia aggregata delle curve orarie a seguito delle rettifiche di *settlement* e l'energia comunicata ai fini del *settlement* mensile.
- 4.11 L'Autorità, inoltre, valuterà l'opportunità di esplicitare delle soglie prestazionali al di sopra delle quali l'attività di aggregazione può essere ritenuta sufficientemente adeguata e tali per cui non si reputa necessario intervenire con un'eventuale istruttoria.

### Parametri prestazionali globali per l'aggregazione dei prelievi orari

- 4.12 Coerentemente con le osservazioni generali, il livello prestazionale dell'attività di aggregazione delle misure può essere determinato confrontando le curve orarie aggregate per utente del dispacciamento con l'energia assoggettata al trasporto. L'analisi è effettuata analogamente al controllo previsto dal TIS ai fini dell'ammissibilità della fatturazione delle partite economiche insorgenti da rettifiche di *settlement*, ma imposta gli indicatori e i confronti in base alla rete di distribuzione e all'operato specifico di ciascuna impresa distributrice.
- 4.13 A livello globale si introduce il parametro prestazionale  $QTRAS_{ID,m}$  che, per ciascun mese e ciascuna impresa distributrice<sup>43</sup>, è dato dalla formula seguente:

$$QTRAS_{ID,m} = \frac{\sum_{UdD} |E_{disp,UdD} - E_{tras,UdD}|}{\max\left(\sum_{UdD} E_{disp,UdD}, \sum_{UdD} E_{tras,UdD}\right)} * 100$$

dove

- $E_{disp,UdD}$  è l'energia prelevata nel mese dagli utenti del dispacciamento con riferimento ai punti di prelievo trattati su base oraria, determinata ai fini delle comunicazioni per la sessione SEM2;
- $E_{tras,UdD}$  è l'energia assoggettata al trasporto nel mese e dagli utenti del dispacciamento con riferimento ai punti di prelievo trattati su base oraria.

- 4.14  $QTRAS_{ID,m}$  è indice della bontà del prodotto dell'attività di aggregazione in quanto, in linea teorica, tale parametro dovrebbe essere nullo.
- 4.15 Il parametro  $QTRAS_{ID,m}$  relativo a ciascun mese, a ciascuna impresa distributrice è determinato da TERNA. In particolare la proposta dell'Autorità prevede l'introduzione di un nuovo flusso informativo annuale dalle imprese distributrici di riferimento a TERNA dei dati  $E_{disp,UdD}$  ed  $E_{tras,UdD}$  sia ricevuti dalle imprese distributrici sottese ai sensi del TIS che di propria competenza (2 valori per impresa distributrice per mese per UdD per area).

<sup>43</sup> Qualora l'impresa distributrice sia di riferimento per diverse aree, la valutazione dei parametri prestazionali avviene comunque a livello di area.

4.16 Il parametro  $QTRAS_{ID,m}$  misura il livello di prestazione dell'attività di aggregazione delle misure, come risultante nel mese di maggio dell'anno successivo a quello di competenza in sede di sessione SEM2, ovvero su un orizzonte annuale; tanto più alto è il suo valore, tanto maggiori sono i disallineamenti fra i dati di trasporto e i dati relativi al dispacciamento. Esso, tuttavia, risulta non adatto a valutare le performance conseguite dai distributori nell'arco dell'anno con riferimento ad eventuali errori commessi a livello di *settlement* mensile e corretti in fase di rettifica. Per tale compito, infatti, si rende necessario prevedere un parametro che dia misura delle rettifiche di *settlement*, (cioè che misuri la bontà del processo di aggregazione) comunicate da ciascuna impresa distributrice rispetto alla curva oraria per UdD trasmessa dalle medesime entro il giorno 20 del mese successivo a quello di competenza<sup>44</sup>: L'Autorità intende, a tale scopo, introdurre il parametro  $QRETT_{ID,m}$ , definito per ciascun mese sulla base della formula seguente:

$$QRETT_{ID,m} = \frac{\sum_{UdD} |E_{disp,UdD} - E_{dispmens,UdD}|}{\max(\sum_{UdD} E_{disp,UdD}, \sum_{UdD} E_{dispmens,UdD})} * 100$$

dove

- $E_{dispmens,UdD}$  è l'energia prelevata in ciascun mese dagli utenti del dispacciamento con riferimento ai punti di prelievo trattati su base oraria, come comunicata ai fini del *settlement* mensile.

4.17 La determinazione del parametro  $QRETT_{ID,m}$  segue le medesime procedure del parametro  $QTRAS_{ID,m}$ . Terna determina il rispettivo valore per ciascuna impresa distributrice, sottesa e di riferimento. Anche in questo caso è necessario introdurre un nuovo flusso informativo annuale dalle imprese distributrici di riferimento verso Terna dei dati di  $E_{dispmens,UdD}$  sia ricevuti dalle imprese distributrici sottese ai sensi del TIS che di propria competenza (1 valore per impresa distributrice per mese per UdD per area).

4.18 I parametri  $QTRAS_{ID,m}$  e  $QRETT_{ID,m}$  così determinati rispecchiano i requisiti indicati al paragrafo 3.4; essi, infatti, definiscono delle prestazioni valutabili a partire da dati oggettivi (quindi facilmente riscontrabili) e possono essere memorizzati da Terna in un apposito registro relativo alle varie imprese distributrici.

- Q3. *Si ritengono i parametri  $QTRAS_{ID,m}$  e  $QRETT_{ID,m}$  adeguati per la valutazione delle prestazioni rese dalle imprese distributrici per l'attività di aggregazione delle misure dei punti di prelievo trattati orari?*
- Q4. *Si ritiene opportuno esplicitare delle soglie prestazionali al di sopra delle quali l'attività di aggregazione può essere ritenuta sufficientemente adeguata?*
- Q5. *Vi sono ulteriori aspetti meritevoli di essere presi in considerazione ai fini delle prestazioni globali delle imprese distributrici?*

### **Modulazione dei corrispettivi di aggregazione dei prelievi orari**

4.19 In generale sia un elevato ammontare di rettifiche di *settlement* (misurato da  $QRETT_{ID,m}$ ) sia un rilevante disallineamento fra trasporto e dispacciamento (misurato da  $QTRAS_{ID,m}$ ) sono indici di una non corretta aggregazione delle misure da parte delle imprese distributrici.

<sup>44</sup> Giorno 15 per le imprese distributrici sottese.

4.20 Le prestazioni delle imprese distributrici, con riferimento ai due aspetti, sono tuttavia differenziate; se da un lato la coerenza fra dispacciamento e trasporto, in quanto misurata in sede di sessione SEM2 nel maggio dell'anno successivo a quello di competenza, rientra esclusivamente nell'ambito dell'aggregazione delle misura<sup>45</sup>, la correttezza delle curve orarie utilizzate per il *settlement* mensile attiene anche al servizio di misura<sup>46</sup>. Per tenere conto di quanto descritto, l'Autorità propone di combinare i parametri  $QTRAS_{ID,m}$  e  $QRETT_{ID,m}$  rispettivamente con pesi pari a 5 e a 1, costruendo il parametro  $QTOT$ :

$$QTOT = QRETT_{ID,m} + 5 * QTRAS_{ID,m}$$

4.21 L'orientamento dell'Autorità è quello di utilizzare il parametro  $QTOT$  quale fattore modulante del corrispettivo di aggregazione del prelievo, come mostrato in Figura 1.




Figura 1 – Modulazione del corrispettivo di aggregazione dei prelievi orari

A seguito sono descritte le formulazioni per la situazione a regime (linea blu) e nel transitorio (linea rossa):

$$0 \leq QTOT < 1: F = -20 \cdot QTOT + 120$$

$$1 \leq QTOT < 15: F = -7,143 \cdot QTOT + 107,143$$

$$QTOT \geq 15: F = 0$$

Transitorio:

<sup>45</sup> Le imprese distributrici hanno avuto a disposizione un tempo adeguato per la validazione e la ricostruzione dei dati.

<sup>46</sup> I tempi a disposizione delle imprese distributrici per la validazione dei dati sono alquanto contenuti; inoltre diversi dati potrebbero non essere stati rilevati in tempi utili e, pertanto, stimati ai fini del *settlement* mensile e conteggiati correttamente solo nelle sessioni per le rettifiche di *settlement*.

$$0 \leq QTOT < 2 : F = -10 \cdot QTOT + 120$$

$$2 \leq QTOT < 20 : F = -5,555 \cdot QTOT + 111,111$$

$$QTOT \geq 20 : F = 0$$

4.22 Il corrispettivo di aggregazione dei prelievi orari (è erogato al 100% a fronte di una prestazione complessiva  $QTOT$  pari a 1<sup>47</sup>; prestazioni migliori portano premi per le imprese distributrici, con un tetto massimo del 20% per margini di errori nulli sia sul trasporto sia sulle rettifiche; prestazioni peggiori dello standard comportano una riduzione del corrispettivo fino al suo azzeramento previsto per livelli del parametro  $QTOT$  superiori a 15<sup>48</sup>; è altresì prevista una modulazione più attenuata per un periodo transitorio (della durata indicativa di 6 mesi/1 anno), con erogazione del 100% del corrispettivo per prestazioni pari a 2 e azzeramento per prestazioni superiori a 20.

### Parametri prestazionali globali per l'aggregazione ai fini della profilazione convenzionale (non trattati orari)

4.23 Analogamente ai prelievi di energia elettrica relativi ai punti trattati su base oraria, le prestazioni conseguite dalle imprese distributrici ai fini della profilazione convenzionale sono valutate attraverso la coerenza con i dati relativi all'energia assoggettata al trasporto ma su base annuale.

4.24 Si introduce il parametro  $NTRAS$ , che, per ciascun anno e ciascuna impresa distributtrice<sup>49</sup>, è dato dalla formula seguente:

$$NTRAS_{ID,a} = \frac{\sum_{UdD} |E_{dispno,UdD} - E_{trasno,UdD}|}{\max\left(\sum_{UdD} E_{dispno,UdD}, \sum_{UdD} E_{trasno,UdD}\right)} * 100$$

dove

- $E_{dispno,UdD}$  è l'energia prelevata dagli utenti del dispacciamento con riferimento ai punti di prelievo non trattati su base oraria, come somma sulle fasce e sui mesi, dei valori comunicati ai fini del conguaglio annuale *load profiling* ;
- $E_{trasno,UdD}$  è l'energia assoggettata al trasporto, come somma sui mesi, per gli utenti del dispacciamento con riferimento ai punti di prelievo non trattati su base oraria.

4.25 Non è prevista una differenziazione per mese e per fasce orarie, stante la presenza di punti di prelievo trattati monorari per i quali non sono disponibili dati relativi alle singole fasce né tanto meno i dati relativi ai singoli mesi<sup>50</sup>.

<sup>47</sup> Equivalente a 0,2% di errore fra trasporto e dispacciamento oppure a 1% di errore sulle rettifiche: dato un tasso fisiologico di mancata rilevazione intorno al 5%, l'impresa distributtrice, per ricevere il corrispettivo di aggregazione completo, risulta quindi incentivata a stimare/ricostruire i dati di misura mancanti nel modo quanto più corretto possibile.

<sup>48</sup> Equivalenti ad uno scostamento fra trasporto e dispacciamento pari al 3%.

<sup>49</sup> Qualora l'impresa distributtrice sia di riferimento per diverse aree, la valutazione dei parametri prestazionali avviene comunque a livello di area.

<sup>50</sup> Per i punti di prelievo trattati monorari con potenza disponibile superiore a 16,5 kW è comunque previsto almeno un tentativo di lettura mensile, ma i dati non sono sincroni con il mese solare, ma scorrevoli sulla base dell'effettivo piano di lettura previsto dall'impresa distributtrice.

- 4.26  $NTRAS_{ID,a}$  è indice della bontà del prodotto dell'attività di aggregazione in quanto, in linea teorica, tale parametro dovrebbe essere di valore nullo.
- 4.27 Il parametro  $NTRAS_{ID,a}$  (relativo a ciascun anno, a ciascuna impresa distributrice ) è determinato da TERNA. In particolare la proposta dell'Autorità prevede l'introduzione di un nuovo flusso informativo annuale dalle imprese distributrici di riferimento a Terna dei dati  $E_{dispno,UdD}$  ed  $E_{trasno,UdD}$  sia ricevuti dalle imprese distributrici sottese ai sensi del TIS che di propria competenza (2 valori per impresa distributrice per mese per UdD).
- 4.28 Rispetto all'aggregazione dei prelievi orari, non risulta necessario introdurre anche un parametro legato all'ammontare delle rettifiche; per i punti di prelievo non trattati su base oraria, infatti, non sono previste rettifiche di *settlement*, ma solamente rettifiche tardive che sono comunicate successivamente all'attività di riscontro fra dispacciamento e trasporto prevista dal TIS.
- 4.29 Il parametro  $NTRAS_{ID,a}$ , infine, rispecchia i requisiti indicati al paragrafo 3.4; essi, infatti, definiscono delle prestazioni valutabili a partire da dati oggettivi (quindi facilmente riscontrabili) e possono essere memorizzati da Terna in un apposito registro relativo alle varie imprese distributrici.

**Q6.** *Si ritiene corretta l'applicazione del parametro  $NTRAS_{ID,a}$  per la valutazione delle prestazioni dell'aggregazione ai fini della profilazione convenzionale?*

#### **Modulazione dei corrispettivi di aggregazione ai fini della profilazione convenzionale**

- 4.30 Per permettere un confronto con il livello di prestazione richiesto alle imprese distributrici per i punti di prelievo trattati su base oraria, si riscalda l'indice  $NTRAS_{ID,a}$  generando l'indice  $NTOT$ , pari a:  

$$NTOT = 5 * NTRAS_{ID,a}$$
- 4.31 La Figura 2 illustra la modulazione del corrispettivo di aggregazione ai fini della profilazione convenzionale proposta dall'Autorità in funzione del valore di  $NTOT$ .




Figura 1 – Modulazione del corrispettivo di aggregazione dei prelievi non orari

A seguito sono descritte le formulazioni per la situazione a regime (linea blu) e nel transitorio (linea rossa):

$$0 \leq NTOT < 1: F = -5 \cdot NTOT + 120$$

$$1 \leq NTOT < 15: F = -2,174 \cdot NTOT + 108,696$$

$$NTOT \geq 15: F = 0$$

Transitorio:

$$0 \leq NTOT < 2: F = -2,667 \cdot NTOT + 120$$

$$2 \leq NTOT < 20: F = -1,481 \cdot NTOT + 111,111$$

$$NTOT \geq 20: F = 0$$

4.32 Il corrispettivo di aggregazione dei prelievi non orari è erogato al 100% a fronte di una prestazione complessiva *NTOT* pari a 4 (corrispondente allo 0,8% di scostamento fra trasporto e dispacciamento); prestazioni migliori portano premi per le imprese distributrici, con un tetto massimo del 20% per margini di errori nulli sul trasporto; prestazioni peggiori dello standard comportano una riduzione del corrispettivo fino al suo azzeramento previsto per prestazioni superiori a 50 (corrispondenti a scostamenti superiori al 10% fra trasporto e dispacciamento); è altresì prevista una modulazione più attenuata per un periodo transitorio (della durata indicativa di 6 mesi/1 anno), con erogazione del 100% del corrispettivo per prestazioni pari a 7,5 e azzeramento per prestazioni superiori a 75.

## **Modalità di erogazione dei corrispettivi di aggregazione da parte di Terna**

- 4.33 Per ciascuna impresa distributrice Terna procede all'erogazione di un acconto sui corrispettivi di aggregazione delle misure entro il termine del secondo mese successivo a quello di competenza<sup>51</sup>. Tale acconto è pari al 50% del corrispettivo complessivamente dovuto per quel mese.
- 4.34 Entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello di competenza, Terna determina per ciascuna impresa distributrice gli indici *NTOT* (su base annua) e *QTOT* (su base mensile) e l'ammontare del corrispettivo di aggregazione corrispondente a tale indice.
- 4.35 Infine entro il 30 luglio dell'anno successivo a quello di competenza Terna liquida il saldo dei corrispettivi di aggregazione alle imprese distributrici, tenendo conto di eventuali proventi ed oneri in sede di determinazione del corrispettivo *uplift*.
- 4.36 Qualora il corrispettivo di aggregazione spettante ad un'impresa distributrice sia inferiore all'acconto già erogato da Terna, il recupero di quanto versato in eccedenza avviene a valere sui corrispettivi di aggregazione che saranno erogati nei mesi successivi.

*Q7. La modulazione proposta dall'Autorità sia con riferimento ai punti trattati orari sia con riferimento ai punti non trattati orari è opportunamente calibrata per riflettere la performance attesa del servizio reso?*

*Q8. Si concorda con la misura di gradualità prevista per il periodo transitorio?*

*Q9. Si ritiene adeguata la modalità di erogazione dei corrispettivi di aggregazione alle imprese distributrici in acconto e conguaglio?*

## **5. Indennizzi automatici per gli utenti del dispacciamento**

### **Considerazioni generali**

- 5.1 Gli indennizzi automatici, nelle intenzioni dell'Autorità, sono erogati a fronte di prestazioni inadeguate da parte delle imprese distributrici con riferimento alle comunicazioni inviate da queste ultime agli utenti del dispacciamento. Si precisa che l'indennizzo rappresenta una forma di compensazione di prima istanza per gli utenti del dispacciamento, fatti salvi i poteri istruttori e sanzionatori dell'Autorità.
- 5.2 Non sono previste, per il momento, analoghe forme di indennizzo per il ritardo nell'invio delle comunicazioni a Terna o alle imprese distributrici di riferimento, ciò al fine di non generare eccessive rigidità temporali nell'esecuzione del *settlement* mensile. In ogni caso è doveroso sottolineare come la normativa di riferimento già preveda alcuni meccanismi volti a salvaguardare il destinatario di ciascun obbligo informativo dalla eventuale inadempienza commessa dal mittente corrispondente.
- 5.3 In generale le comunicazioni agli utenti del dispacciamento attendono a specifici obblighi informativi definiti dall'Autorità in termini di:
- a) tempistiche di invio dei dati richiesti;
  - b) formato di invio di tali dati;

<sup>51</sup> Il termine è al momento posticipato al penultimo giorno del terzo mese successivo a quello di competenza.

c) correttezza di tali dati.

- 5.4 Relativamente ai tempi di invio dei dati, l'Autorità intende utilizzare forme di indennizzo funzione dei giorni di ritardo conseguiti nell'erogare la prestazione, analoghe a quelle già introdotte ai fini della qualità commerciale.
- 5.5 In merito al formato di invio dei dati la situazione non è univoca: al momento, solamente il tracciato dell'anagrafica dei punti di prelievo risulta definito da apposite direttive emanate dall'Autorità<sup>52</sup> la cui applicazione è attualmente monitorata dalla Direzione Mercati sulla base di quanto previsto dalla deliberazione ARG/elt 162/08. È da aggiungere che la non conformità al formato non può prevedere misure gradualistiche<sup>53</sup> di accettabilità, visti gli obiettivi della standardizzazione; pertanto non risulta opportuno prevedere alcuna forma di incentivazione in materia. È inoltre intenzione dell'Autorità avviare i lavori anche per la standardizzazione degli altri flussi informativi destinati all'UdD.
- 5.6 Verificare la correttezza dei dati ai fini dell'erogazione di un eventuale indennizzo, infine, è piuttosto complesso da attuare. Le curve orarie di prelievo messe a disposizione entro il giorno 20 del mese  $n+1$  sono basate sui corrispondenti dati di misura; la loro correttezza dipende, quindi, da numerosi fattori (algoritmi utilizzati dall'impresa distributrice per la ricostruzione dei dati mancanti, corretta trasmissione dati da parte del misuratore, corretta gestione dei trasformatori di misura, ecc.) alcuni dei quali pertinenti il servizio di misura e non con il servizio di dispacciamento (cui attiene l'aggregazione delle misure oggetto dell'incentivazione di cui al presente documento). È, pertanto, intenzione dell'Autorità rimandare l'introduzione di indennizzi specifici legati alla bontà delle curve orarie di prelievo (la cui valutazione, pur se in modo indiretto, è già comunque effettuata sulla base dei parametri globali definiti al capitolo 4<sup>54</sup>), a seguito dello studio di eventuali altri indicatori sintetici.
- 5.7 Anche il contenuto dell'anagrafica dei punti di prelievo non è facilmente verificabile. In generale, infatti, l'indennizzo dovrebbe essere erogato a fronte di una prestazione tracciabile e facilmente controllabile dall'Autorità.
- 5.8 Stante le considerazioni svolte nei paragrafi precedenti, l'aspetto più adeguato per intervenire con un indennizzo automatico è la coerenza fra le curve orarie inviate all'utente del dispacciamento in riferimento a ciascun mese, l'aggregato inviato a Terna con riferimento al medesimo mese e il contenuto dell'anagrafica relativa al medesimo mese.

### **Indennizzi legati ai tempi di invio delle comunicazioni.**

- 5.9 Per quanto riguarda il tempo di esecuzione delle comunicazioni da parte delle imprese distributrici nei confronti degli utenti del dispacciamento, l'attuale normativa prevede:
- a) nel sest'ultimo giorno lavorativo del mese  $n-1$  il termine per l'invio dell'anagrafica dei punti di prelievo;

---

<sup>52</sup> Per gli obblighi di cui sono destinatari Terna e le imprese distributrici di riferimento sono, comunque previsti formati specifici definiti a cura del destinatario stesso.

<sup>53</sup> Il formato o è conforme o non è conforme.

<sup>54</sup> Essendone previsto l'invio entro il medesimo termine, si presuppone che le curve orarie aggregate inviate a Terna per i prelievi orari e le curve orarie comunicate agli utenti del dispacciamento siano coerenti fra loro: incentivare la riduzione delle rettifiche a livello globale comporta, quindi, indirettamente anche una maggiore correttezza delle curve inviate ai singoli utenti del dispacciamento

- b) nel giorno 20 del mese  $n+1$  il termine per l'invio delle curve orarie per ciascun punto di prelievo trattato su base oraria.
- 5.10 Il mancato rispetto dei termini di cui al precedente paragrafo costituisce il presupposto per l'applicazione dell'indennizzo.
- 5.11 A tal fine, l'impresa distributrice è chiamata a registrare la data in cui è effettuata la messa a disposizione di ciascuna comunicazione agli utenti del dispacciamento, indipendentemente che i dati siano messi a disposizione tramite portale *web*, tramite posta elettronica o tramite altri meccanismi consentiti dalla normativa.
- 5.12 In termini economici, l'indennizzo rappresenta una forma di compensazione di prima istanza per gli utenti del dispacciamento; dal momento che gli oneri a carico di questi ultimi aumentano con l'aumentare del ritardo di invio delle comunicazioni da parte delle imprese distributrici, risulta opportuno correlare il valore dell'indennizzo proprio al numero di giorni di ritardo conseguiti dalle imprese distributrici.
- 5.13 Per l'anagrafica dei punti di prelievo si propone la seguente articolazione dell'indennizzo per UdD:
- a) Per imprese distributrici con un numero di punti inferiore a 50'000
    - i) 250 euro per il primo giorno di ritardo;
    - ii) 250 euro per il secondo giorno di ritardo;
    - iii) 500 euro per ogni ulteriore giorno di ritardo oltre il secondo;
    - iv) indennizzo massimo di 2'500 euro.
  - b) Per imprese distributrici con un numero di punti uguale o superiore a 50'000
    - i) 500 euro per il primo giorno di ritardo;
    - ii) 500 euro per il secondo giorno di ritardo;
    - iii) 1'000 euro per ogni ulteriore giorno di ritardo oltre il secondo;
    - iv) indennizzo massimo di 5'000 euro.
- 5.14 Per i dati di misura dei punti di prelievo trattati su base oraria, l'indennizzo per punto proposto<sup>55</sup> è il seguente:
- a) 1 euro a forfait per i primi tre giorni di ritardo;
  - b) 0,5 euro per ogni ulteriore giorno di ritardo oltre al terzo e fino al dodicesimo;
  - c) 2 euro per ogni ulteriore giorno di ritardo oltre il dodicesimo;
  - d) indennizzo massimo di 2'000 euro per imprese distributrici con un numero di punti inferiore a 50'000 e di 20'000 euro per imprese distributrici con un numero di punti uguale o superiore a 50'000.

#### **Indennizzi legati alla non coerenza fra curve orarie, aggregati orari ed anagrafica**

- 5.15 L'anagrafica dei punti di prelievo inviata a ciascun utente del dispacciamento entro il sest'ultimo giorno del mese  $n$  contiene l'elenco di tutti i punti di prelievo inclusi nel contratto di dispacciamento di tale utente per il mese  $n+1$ , siano essi trattati o non trattati su base oraria.
- 5.16 Se la gestione dell'anagrafica da parte dell'impresa distributrice è eseguita in modo diligente e se in modo altrettanto diligente è svolta l'attività di aggregazione delle misure dei prelievi

---

<sup>55</sup> Di valore più contenuto perché si ritiene che gli oneri a carico degli utenti del dispacciamento conseguente una mancata comunicazione delle curve orarie siano meno rilevanti degli oneri conseguenti la mancata comunicazione dell'anagrafica dei punti di prelievo.

orari, le curve orarie comunicate il giorno 20 del mese successivo a quello di competenza sono riferite ai soli punti trattati su base oraria inclusi nell'anagrafica relativa a quel mese e, inoltre, l'aggregato è quello inviato a Terna o all'impresa distributrice di riferimento ai fini del *settlement* mensile.

- 5.17 Eventuali discordanze fra le tre comunicazioni<sup>56</sup> sono pertanto indice di una aggregazione non corretta; tali disallineamenti, inoltre, possono comportare degli oneri per gli utenti del dispacciamento associati all'incoerenza fra quanto approvvigionato all'ingrosso (associato all'anagrafica) e quanto effettivamente fornito a consuntivo (legato alle curve orarie e all'aggregato inviato ai fini del *settlement* mensile).
- 5.18 L'Autorità ha intenzione di prevedere indennizzi automatici relativi a tali discordanze. In particolare si quantifica un indennizzo pari a 5 euro per ciascun punto di prelievo trattato su base oraria incluso in una sola delle comunicazioni (anagrafica e curve orarie) destinate agli utenti del dispacciamento. Inoltre, la mancata coerenza fra le curve orarie inviate all'utente del dispacciamento e la curva oraria aggregata inviata ai fini del *settlement*<sup>57</sup> comporta un indennizzo di 1'000 euro per l'utente del dispacciamento interessato; il suddetto indennizzo è ridotto a 500 euro in presenza di un numero di curve orarie inferiore a 10.
- 5.19 Al fine di consentire una verifica sulla corretta corresponsione degli indennizzi le imprese distributrici sono tenute ad archiviare le comunicazioni inviate agli utenti del dispacciamento e a Terna<sup>58</sup> e a verificarne opportunamente la coerenza. Inoltre, al fine di assicurare all'utente del dispacciamento uno strumento di riscontro sull'effettivo diritto a ricevere l'indennizzo, l'Autorità intende introdurre l'obbligo che le imprese distributrici di riferimento mettano a disposizione dell'utente del dispacciamento gli aggregati orari pervenuti dalle imprese distributrici sottese entro il giorno 20 del mese successivo a quello di competenza. In questo modo ciascun utente del dispacciamento, partendo dall'aggregato complessivo per area di riferimento messo a disposizione da Terna secondo la normativa vigente, dagli aggregati di ciascuna impresa distributrice sottesa e dalle curve orarie di ciascun punto di prelievo trattato orario, può determinare l'aggregato relativo all'impresa distributrice di riferimento e verificare l'effettiva coerenza di tali aggregati con le curve orarie a propria disposizione.

*Q10. Si ritengono congrui i valori degli indennizzi automatici previsti dall'Autorità? In caso contrario quali criteri dovrebbero essere utilizzati per la definizione di tali indennizzi? Si invitano i soggetti interessati a commentare, qualitativamente e quantitativamente, i valori proposti.*

*Q11. Si ritengono adeguati gli strumenti a disposizione degli utenti del dispacciamento per verificare la sussistenza del diritto all'indennizzo?*

<sup>56</sup> Ad esempio punti di prelievo trattati su base oraria presenti in anagrafica, ma privi di curva oraria, oppure presenza di curve orarie relative a punti di prelievo trattati su base oraria che non erano stati precedentemente inclusi in anagrafica, oppure aggregato inviato a Terna che non corrisponde con la somma delle curve orarie inviate al singolo utente del dispacciamento.

<sup>57</sup> La coerenza si intende verificata se la somma dei prelievi orari dell'aggregato inviato ai fini del *settlement* è pari alla somma dei prelievi orari delle curve inviate all'utente del dispacciamento.

<sup>58</sup> Per l'anagrafica l'obbligo di archiviazione è già previsto dalla normativa vigente; per le curve orarie e l'aggregato a Terna l'obbligo sarà definito in esito alla regolazione incentivante.

## **Modalità di corresponsione degli indennizzi automatici all'utente del dispacciamento**

- 5.20 L'obbligo di corrispondere l'indennizzo automatico scatta nel momento in cui avviene la registrazione degli elementi che consente di verificare il ritardo nella comunicazione o l'incoerenza dei dati comunicati.
- 5.21 Sussistendo già una relazione fra impresa distributrice e utente del dispacciamento, data dagli obblighi informativi previsti dalla normativa vigente, risulta opportuno e fattibile disporre che gli indennizzi automatici siano erogati dalle imprese distributrici direttamente agli utenti del dispacciamento.
- 5.22 In particolare, dal momento che per i prelievi l'utente del dispacciamento coincide con l'utente del trasporto in virtù del mandato unico senza rappresentanza, si prevede l'erogazione dell'indennizzo come credito sulla fattura di trasporto.
- 5.23 In termini di tempistiche, infine, l'impresa distributrice è chiamata ad erogare l'indennizzo:
- a) entro 40 giorni dal termine non rispettato per l'invio dell'anagrafica dei punti di prelievo e per le curve orarie di prelievo;
  - b) entro 20 giorni dall'invio delle curve orarie di prelievo per il caso di non coerenza fra anagrafica, curve orarie<sup>59</sup> e aggregati.
- 5.24 In caso di corresponsione ritardata rispetto alle suddette tempistiche, l'indennizzo viene raddoppiato.

*Q12. Si ritengono accettabili le modalità di corresponsione dell'indennizzo? In caso contrario quali tempistiche e modalità di corresponsione si suggeriscono?*

---

<sup>59</sup> Il termine decorre dall'effettivo invio delle curve orarie anche se effettuato in ritardo dall'impresa distributrice.

## **BOX 1 – CRPU e anagrafica dei punti di prelievo**

La normativa vigente prevede che le imprese distributrici inviino l'anagrafica dei punti di prelievo entro il sest'ultimo giorno del mese precedente e che entro il medesimo termine siano forniti anche i CRPU relativi al mese successivo. I CRPU, inoltre, acquisiscono in tale data valore definitivo e non possono essere più modificati, salvo casi particolari; in caso di mancato invio degli stessi, infine, Terna utilizza i CRPU inviati per il mese precedente.

L'operatività di questi anni ha tuttavia dimostrato come le scadenze previste dalla normativa per i CRPU non siano state rispettate sempre con puntualità: poiché ciò non pregiudicava il buon esito delle operazioni di approvvigionamento all'ingrosso da parte degli utenti del dispacciamento, chiamati a prevedere direttamente il PRA il cui valore prescinde dal CRPU ad essi attribuito, i CRPU inviati con qualche giorno di ritardo erano comunque considerati ammissibili. Questa scelta risulta in ossequio ad un criterio di buon senso e favorevole agli utenti del dispacciamento che si vedono attribuiti CRPU appropriati e non CRPU del mese precedente, come invece effettivamente è previsto dalla normativa.

L'Autorità ritiene pertanto ragionevole posporre la scadenza di invio dei CRPU al terz'ultimo giorno di ciascun mese, onde consentire alle imprese distributrici un tempo maggiore per le attività di calcolo connesse alla loro determinazione. La data scelta pare essere l'ultima utile per consentire agli utenti del dispacciamento di inserire correttamente i propri programmi di previsione sulle piattaforme di mercato: data la previsione del PRA che prescinde dai CRPU; l'utente del dispacciamento infatti necessita del CRPU almeno 24 ore in anticipo per definire la propria quota di PRA e caricarla sul sistema del GME come acquisto entro la chiusura del mercato del giorno prima.

*Q13. Si ritiene accettabile il nuovo termine per l'invio dei CRPU a Terna? Si prega di motivare la risposta*

## **6. Quadro di sintesi dei corrispettivi di aggregazione e delle proposte dell'Autorità**

- 6.1 In sintesi, a partire da luglio 2010, l'attività di aggregazione delle misure, secondo le proposte contenute nel presente documento, è remunerata ed incentivata come a seguito sintetizzato.
- 6.2 Corrispettivi a carico degli utenti del dispacciamento verso Terna:
  - a) corrispettivo di aggregazione per le immissioni, applicato a ciascuna unità di produzione non rilevante e differenziato per le unità di produzione 74/08 con potenza disponibile non superiore a 55 kW (**già previsto nel TIS**);
  - b) corrispettivo di aggregazione per i prelievi, applicato a ciascun punto di prelievo trattato su base oraria, articolato in un corrispettivo a copertura dei costi di Terna e in un corrispettivo a copertura dei costi delle imprese distributrici (**già previsto nel TIS**);
  - c) corrispettivo di aggregazione ai fini della profilazione convenzionale dei prelievi, applicato a ciascun punto di prelievo non trattato su base oraria (**proposta dell'Autorità**);
- 6.3 Corrispettivi versati da Terna alle imprese distributrici
  - a) corrispettivo di aggregazione dei prelievi, funzione, in ciascun mese, del numero di utenti del dispacciamento aventi inclusi nel proprio contratto di dispacciamento punti di prelievo trattati su base oraria e del numero complessivo di punti di prelievo trattati su base oraria connessi alla rete dell'impresa distributtrice (**già previsto nel TIS**);

- b) corrispettivo di aggregazione ai fini della profilazione convenzionale, funzione, in ciascun mese, del numero di CRPU calcolati dall'impresa distributrice e del numero complessivo di punto di prelievo non trattati su base oraria serviti connessi alla rete dell'impresa distributrice (**proposta dell'Autorità**);

#### 6.4 Incentivi dell'attività di aggregazione delle misure

- a) modulazione dei corrispettivi di aggregazione delle misure pagati da Terna a ciascuna impresa distributrice in funzione dei livelli prestazionali globali conseguiti da quest'ultima nell'aggregazione delle misure dei prelievi e nella determinazione per fasce orarie dell'energia prelevata dai punti di prelievo non trattati su base oraria (**proposta dell'Autorità**);
- b) definizione di indennizzi automatici erogati direttamente dalle imprese distributrici in caso di inottemperanza dei tempi relativi alle comunicazione inviate dalle imprese distributrici verso gli utenti del dispacciamento o in caso di incoerenza del contenuto di tali comunicazioni (**proposta dell'Autorità**).